



MARIALUIGIA CACCAVALE

Cass. civ., sez. III, (sent.), 12 maggio 2025, n. 12636 – Pres. De Stefano, rel. Saija

Ove una parte sia eccezionalmente ammessa a produrre un documento dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie, il giudice ha il dovere di assegnare un termine per controdedurre e articolare prova contraria alla controparte, anche se quest'ultima era già a conoscenza del documento medesimo o lo abbia maliziosamente nascosto all'avversario, potendo tale contegno eventualmente rilevare solo ai fini della responsabilità aggravata.

***Quod non est in actis non est in mundo*: sul diritto della parte a controdedurre, anche se già a conoscenza del documento prodotto dalla controparte**

La Cassazione, nell'affermare la necessità di garantire il contraddittorio anche su elementi già conosciuti dalla controparte, e che quest'ultima avrebbe potuto produrre essa stessa, sembra condivisibilmente affermare la prevalenza del principio costituzionale sul c.d. obbligo di verità che, secondo parte della dottrina, graverebbe sulle parti. Tuttavia, neppure la Corte sembra sfuggire alla tendenza moralizzante che caratterizza la giurisprudenza recente, arrivando a paventare una condanna ex art. 96 c.p.c. per sanzionare l'inottemperanza a un obbligo che pur ritiene inesistente.

In affirming the need to ensure the right to be heard even regarding facts already known to the opposing party—and which the latter could have produced itself—the Court of Cassation appears, quite reasonably, to affirm the primacy of the constitutional principle over the so-called “duty of truth” which, according to some legal scholars, is said to bind the parties. However, even the Court does not seem to escape the moralizing tendency that characterizes recent case law, going so far as to raise the possibility of a conviction under Article 96 of the Code of Civil Procedure to sanction non-compliance with an obligation that it itself considers nonexistent.

Sommario: 1. Il caso – 2. La violazione del contraddittorio come nullità *in re ipsa*: il principio delle Sezioni Unite e la sua applicazione estensiva nel caso di specie – 3. Il dibattito sull'obbligo di verità delle parti... – 4. ... e quello sull'applicabilità del principio *nemo tenetur edere contra se* – 5. Il paradosso dell'art. 96 c.p.c.: è davvero possibile sanzionare una condotta formalmente lecita? – 6. Osservazioni conclusive

1. Il caso

Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione affronta la questione relativa alla possibilità, o meno, di ritenere concretata una violazione del principio del contraddittorio, sancito dall'art.

101 c.p.c, nel caso in cui a una parte sia stata negata la concessione del termine a difesa entro il quale controdedurre ed, eventualmente, articolare prove contrarie a seguito della produzione di documenti ad opera dell'avversario, a motivo del fatto che la stessa fosse già a conoscenza dell'esistenza e del contenuto di quei documenti prima della loro produzione in giudizio.

Tuttavia, è necessario ricostruire con dettaglio il fatto per poter pienamente comprendere la portata della vicenda e i principi affermati.

Il caso trae origine da un giudizio di rinvio nel quale, dopo il decesso di uno dei resistenti, la Corte d'Appello di Firenze aveva dichiarato l'interruzione del giudizio. Riassunta la causa nei confronti degli eredi della parte deceduta, questi ultimi, costituendosi in giudizio, avevano depositato atti di rinuncia all'eredità paterna e materna, rappresentando, in tal modo, il loro difetto di legittimazione passiva. A fronte di tale produzione, la controparte depositava il provvedimento con cui il Tribunale di Arezzo aveva dichiarato la cessazione della curatela dell'eredità (che di per sé avrebbe dovuto, invece, testimoniare dell'avvenuta accettazione dell'eredità: art. 532 c.c.), nonché documentazione contenente le dichiarazioni del curatore in ordine ad una presunta accettazione tacita della predetta eredità. Pertanto, gli eredi avevano richiesto alla Corte d'Appello di Firenze un termine a difesa entro il quale controdedurre e disconoscere le firme sui documenti prodotti dall'avversario. Tuttavia, il giudice aveva rigettato tale richiesta, ritenendo il contraddittorio superfluo, in quanto i documenti prodotti dovevano ritenersi noti agli stessi, ai quali anzi era rimproverato di averne omesso la produzione in giudizio.

Tale statuizione veniva fatta oggetto di censura nel terzo dei nove motivi di ricorso spiegati avverso la sentenza, denunciandosi, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio.

2. La violazione del contraddittorio come nullità *in re ipsa*: il principio delle Sezioni Unite e la sua applicazione estensiva nel caso di specie

Motivo dichiarato dalla Corte di cassazione manifestamente fondato, stante la fallacia dell'argomentazione utilizzata dalla Corte d'Appello per negare la concessione del termine a difesa, onde controdedurre ed, eventualmente, produrre prove contrarie. In particolare, la Corte afferma che la produzione di un documento dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, perché ad esempio di formazione successiva alla scadenza dei relativi termini¹, non

¹ In motivazione, la sentenza richiama genericamente il limite preclusivo dell'art. 183 c.p.c. (nel testo ante riforma Cartabia). Deve evidenziarsi, però, che, nella specie, il limite fosse astrattamente segnato dall'art. 394 c.p.c., dal quale notoriamente deriva la definizione del giudizio di rinvio come giudizio "chiuso"; ciò che, stanti i fatti di causa, non avrebbe potuto predicarsi nel caso concreto, poiché il verificarsi dell'evento interruttivo solo a seguito del primo giudizio di legittimità aveva determinato la necessità per gli eredi, costituitisi direttamente nel giudizio di rinvio, di rappresentare per la prima volta in quella sede il proprio difetto di legittimazione e di qui, a catena, la serie di eventi rappresentati nel § 1.

consente al giudice di prescindere dall'attivazione del contraddittorio, dovendo essere assegnato alla controparte un termine per controdedurre ed articolare eventuali mezzi di prova contraria.

Così decidendo, la Corte richiama il principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite, che, premesso che la garanzia costituzionale del contraddittorio «non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo», hanno stabilito che «ai fini dell'apprezzamento della nullità per lesione di un tal diritto (al contraddittorio e alla difesa) la parte, nel cui interesse il termine a difesa è stabilito, niente altro deve allegare, né tanto meno è tenuta a provare come invece l'estremizzazione dell'orientamento minoritario vorrebbe»². Da tale *decisum*, pertanto, si ricava che la violazione del contraddittorio è di per sé sufficiente a garantire l'accoglimento dell'impugnazione della sentenza, senza la necessità di dover dimostrare la effettiva interferenza di tale violazione con la decisione finale del giudice. Interferenza che, peraltro, nel caso di specie avrebbe dovuto ritenersi comunque sussistente. Infatti, sebbene la Suprema Corte non sembri essersi soffermata sul punto, forse ritenendo il profilo assorbito dalla mancata concessione del termine per controdedurre, va evidenziato che la statuizione della Corte d'appello fosse doppiamente erronea: *in primis* per aver ritenuto superflua la concessione del termine a difesa richiesto dagli eredi, sul presupposto che essi già conoscessero i documenti prodotti perché da loro sottoscritti, ma anche – in secondo luogo – per non aver dato loro la possibilità di disconoscerne la paternità attribuendo, in tal modo, valore di prova legale ai documenti prodotti. Ciò che invece risulta contrario alla chiara lettera della legge e alla giurisprudenza di legittimità, che costantemente ricorda che «alla parte alla quale sia riferita una scrittura privata [...] è sempre consentito [...] disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verifica»³; con la conseguenza che, ove la verifica non sia promossa, la scrittura non può assumere alcun valore probatorio⁴.

Ciò premesso, la sentenza in commento, nel richiamare il *dictum* delle Sezioni unite, mostra come esso continui ad avere seguito giurisprudenziale, anche in fattispecie ulteriori rispetto a quella che lo ha originato⁵; il che è certo coerente con la vocazione della sentenza stessa⁶.

Occorre, tuttavia, domandarsi se tale giurisprudenza potesse applicarsi *sic et simpliciter* anche al caso di specie, in cui si presupponeva che la parte conoscesse il documento prodotto

² Cass., sez. un., 25 novembre 2021, n. 36596 in *Foro it.*, 2022, I, c. 117, con nota di V. CAPASSO, *Quando la nullità «fait nécessairement grief»: le sezioni unite e l'intrinseca offensività della nullità da violazione del contraddittorio*.

³ Cass., 23 luglio 2020, n. 15823.

⁴ Cass., 6 aprile 2020, n. 7689.

⁵ In applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite, Cass., 18 febbraio 2025, n. 4277; Cass., 15 novembre 2024, n. 29494; Cass., 22 marzo 2024, n. 7845; Cass., 1° agosto 2023, n. 23353; Cass., 24 gennaio 2023, n. 2067.

⁶ V. CAPASSO, *La novella dell'art. 101 c.p.c. e il dovere di «contraddittorio permanente»*, in D. DALFINO (a cura di), *La riforma del processo civile. Seconda edizione ampliata e aggiornata al d.leg. 31 ottobre 2025*, n. 164, Rimini, 2025, pp. 25 ss., testo e nota 30.

dall'avversario. Nella pronuncia che si annota, infatti, il principio affermato nel 2021 subisce un'ulteriore specificazione: quella secondo cui l'esigenza di garantire il contraddittorio esiste anche nell'ipotesi in cui i documenti prodotti fossero noti all'avversario, in quanto tale circostanza non esclude che questi debba poter esercitare il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., in omaggio, inoltre, al principio della parità di armi e del giusto processo di cui l'art. 111 Cost.

Il cuore del ragionamento della Corte sta però nell'ulteriore affermazione secondo cui «la parte contro cui un determinato documento sia stato prodotto ha pieno diritto di difendersi anche in relazione alla portata del documento stesso, benché le sia noto (in ipotesi, perché dalla stessa firmato o comunque da essa proveniente), in relazione al contesto processuale in cui la produzione ha avuto luogo e, segnatamente, alle difese cui quello sia stato funzionalizzato: altrimenti - a tacer d'altro e a portare alle estreme conseguenze il ragionamento del giudice fiorentino - per un simile documento non dovrebbero valere i termini di preclusione perché dotati di una valenza oggettiva e incontestabile, con evidente stravolgimento dei principi che governano il processo di cognizione, oramai consolidati anche a seguito della riforma di cui al D.L.vo n. 149/2022, circa la definizione della fase assertiva e di quella istruttoria».

Si può leggere in tale inciso l'affermazione della distinzione tra comportamento delle parti e contraddittorio: solo quest'ultimo costituisce uno schema formale, che va assicurato in ogni stato e grado (art. 24, comma 2, Cost.) di *ciascun* giudizio che veda coinvolte le parti. È tale profilo a non esser stato colto dalla Corte d'appello, la cui decisione si rivela quindi errata anzitutto nella parte in cui valorizza la conoscenza extraprocessuale di determinati fatti, dimenticando un insegnamento in realtà da ritenersi consolidato in giurisprudenza: la non coincidenza tra la conoscenza di fatto e la conoscenza processualmente rilevante. Invero, nel nostro sistema processuale civile, la rilevanza della conoscenza di un fatto non può considerarsi svincolata dalla sua necessaria introduzione nel processo nel rispetto delle forme legali tipiche. Ne consegue che un elemento, sebbene noto alla parte in virtù di circostanze extraprocessuali, rimane privo di effetti processuali sino a quando non venga formalmente acquisito al giudizio. Tale principio, già affermato con riferimento all'evento interruttivo del processo⁷, *a fortiori* avrebbe dovuto ritenersi valevole nel caso di specie, ove il *novum*

⁷ Sul punto, di spiccato rilievo è il paradigma elaborato dalla giurisprudenza con riferimento all'evento interruttivo del processo. Come noto, la Consulta ha da tempo chiarito che il termine per la riassunzione del processo decorre non dall'evento interruttivo in sé, bensì dalla data in cui le parti – onerate di riassumere il processo – abbiano avuto conoscenza dell'evento (Corte cost., 15 dicembre 1967, n. 67; Corte cost., 6 luglio 1971, n. 159). La Cassazione ha poi precisato che la predetta conoscenza, funzionale al decorso dei termini processuali, dovesse essere qualificata in termini di c.d. conoscenza legale: cfr. F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile. Principi e modelli della tutela giurisdizionale dei diritti*, Bologna, 2026, p. 381. Ne deriva che il processo non può basarsi su presunzioni di conoscenza né può attribuire rilievo ad informazioni acquisite *aliunde* danneggiando, in tal modo, le garanzie difensive delle parti: per ulteriori ipotesi, di là di quella relativa all'interruzione, v., di

divenuto rilevante non solo si riferiva ad un evento esterno al processo, ma vi era stato richiamato al fine di produrre effetti sulla decisione. In particolare, il giudice di merito, nel caso di specie, argomentando che la parte fosse già a conoscenza – al di fuori del processo – di tali documenti relativi all'accettazione dell'eredità e ritenendo, altresì, che gli eredi avessero partecipato alla loro formazione, omettendone poi la produzione in giudizio integrando una condotta di non leale collaborazione, ha indebitamente negato il termine onde controdedurre e articolare prove contrarie con conseguente lesione delle loro garanzie difensive nonché costituzionali⁸, trascurando un aspetto significativo: il diritto al contraddittorio emerge ogniqualvolta un nuovo elemento probatorio venga acquisito al processo, prescindendo dal fatto che esso fosse già noto alla parte o che essa avesse addirittura concorso a formarlo. Anche tale conclusione trova conforto nell'elaborazione pregressa, stavolta nell'ambito della circolazione delle prove tra processi.

Invero, la giurisprudenza di legittimità ammette pacificamente che elementi istruttori formati all'interno di un processo vengano trasposti in un diverso giudizio, persino se svoltosi tra parti non coincidenti⁹; tuttavia, tale apertura deve essere accompagnata dalla piena attivazione del contraddittorio a favore della parte nei cui confronti la prova viene utilizzata, in modo tale da poterla contestare nonché fornire eventuale prova contraria¹⁰. Come noto, infatti, ciascun giudizio è caratterizzato da un proprio *thema decidendum* in funzione del quale vengono espletate attività istruttorie ed effettuate allegazioni difensive; pertanto, ciascuna parte impiega gli strumenti a propria disposizione e analizza il materiale probatorio in funzione di quel determinato e circoscritto contesto processuale. Per tale motivo, una parte coinvolta in un determinato processo potrebbe non avere l'esigenza di approfondire alcuni aspetti di quelle rilevanze istruttorie, poiché irrilevanti rispetto all'oggetto della controversia; tuttavia, a fronte di un mutamento del contesto processuale, alcuni di quei profili probatori – in precedenza irrilevanti – potrebbero assumere rilievo decisivo. In tale prospettiva, in presenza di una innovazione della situazione processuale è giocoforza attivare il pieno contraddittorio con la previsione di un termine entro il quale formulare controdeduzioni ed articolare prove contrarie; e se neppure la circostanza che un certo elemento¹¹ si sia formato in contraddittorio nel corso di un procedimento vale ad escludere il

recente, C. CANGIANO, *Sulla non coincidenza tra pubblicità legale e conoscenza processualmente rilevante dell'atto*, in questa *Rivista*, 2026, p. 304 ss.

⁸ In sostanza, il comportamento delle parti potrebbe, al più, rilevare sotto il profilo della lealtà processuale (ma v. *infra*, § 3 ss.), ma in nessun caso può ritenersi idoneo a comprimere la garanzia costituzionale del contraddittorio.

⁹ V., *ex multis*, Cass., 6 maggio 2016, n. 9242, in *Foro it. Rep.*, 2016, voce *Prova civile in genere*, n. 47.

¹⁰ V. CAPASSO, *L'elaborato peritale alieno: contributo allo studio della circolazione della consulenza tecnica e della perizia disposte inter alios*, in *Il processo*, 2021, pp. 127 ss.

¹¹ L'utilizzo del termine «elemento» non è casuale: nel testo, tenuto conto della fattispecie concreta, il riferimento è agli elementi probatori, ma va osservato che analogo ragionamento viene altrove svolto finanche con riferimento al giudicato (su questione): L.G. MARINONI, *Il giudicato su questione*, Torino, 2026 (trad. it. V. CAPASSO), pp. 190 ss.

riesercizio del diritto di difesa su di esso, ove divenuto rilevante in altro processo, lo stesso non può non valere in un'ipotesi – come quella venuta in rilievo nel caso di specie – ove la conoscenza pregressa (prima ancora che la partecipazione alla formazione) del documento da parte dei ricorrenti era stata solo affermata, ma non provata.

Alla luce delle osservazioni che precedono, deve ritenersi che la Corte d'Appello, costruendo la propria argomentazione sulla circostanza della conoscenza pregressa del documento, abbia finito per confondere i due piani distinti del contraddittorio e del comportamento delle parti, attribuendo a quest'ultimo effetti che – a ben vedere - l'ordinamento non gli riconosce. Di conseguenza, la sentenza in commento appare condivisibile laddove precisa che ogni innovazione del contesto processuale impone la riattivazione del contraddittorio, senza che possano fungere da ostacolo la conoscenza extraprocessuale di un fatto o il comportamento pregresso delle parti.

3. Il dibattito sull'obbligo di verità delle parti...

L'aver distinto i piani del rispetto del contraddittorio in quanto schema formale e quello del comportamento delle parti non consente tuttavia di prescindere totalmente dall'approfondimento di tale ultimo tema, rispetto al quale si pone la necessità di confrontarsi con una questione ulteriore.

Secondo quanto emerge dalla sentenza annotata, la Corte territoriale aveva negato ogni possibilità difensiva avverso i documenti in quanto «la loro esistenza era stata maliziosamente sottaciuta alla controparte, costretta ad una defatigante attività [...] finalizzata alla ricostituzione dell'integrità del contraddittorio, dopo il decesso [del *de cuius*] e la conseguente interruzione del giudizio». Tale tesi viene però giudicata dalla Cassazione «insostenibile», perché contrastante con il principio secondo cui *nemo tenetur se detegere*.

Sia nel ragionamento erroneo della Corte d'appello, sia in quello – che, come detto, si condivide – della Corte di legittimità, sembra quindi evocata, anche se mai espressamente, la questione relativa all'esistenza o meno dell'obbligo di verità delle parti; ed è su di essa che pare opportuno soffermarsi. che pare opportuno partire.

In premessa, appare utile rammentare che il processo civile italiano è improntato, tendenzialmente, al principio dispositivo, in virtù del quale sono le parti a disporre del processo, potendo proporre domande, eccezioni e chiedere, altresì, l'acquisizione di mezzi di prova strumentali all'accertamento dei fatti oggetto del giudizio e alla formazione del

convincimento del giudice¹². Ne consegue che il processo civile si fonda sull'iniziativa delle parti e sulle allegazioni che esse introducono nel giudizio¹³.

In tale contesto si inserisce il dibattito relativo alla potenziale esistenza dell'obbligo di verità gravante sulle parti, in forza del quale esse sarebbero onerate di produrre in giudizio tutto il materiale probatorio rientrante nella loro sfera di conoscibilità, ancorché esso sia sfavorevole rispetto alla propria posizione processuale.

Come noto, si deve a Marco Gradi la più recente e imponente costruzione della tesi secondo cui nel nostro ordinamento positivo esisterebbe un generale obbligo di verità in capo alle parti, ricavabile, in primo luogo, da un'interpretazione sistematica delle disposizioni del codice di rito. In particolare, tale obbligo costituirebbe un'espressione del più generale dovere di lealtà processuale sancito dall'art. 88 c.p.c., il quale implica il rispetto della relazione processuale che intercorre tra i litiganti; inoltre, una sua violazione potrebbe essere sanzionata ai sensi della disciplina della responsabilità aggravata dettata dall'art. 96 c.p.c. L'obbligo in parola avrebbe altresì un fondamento costituzionale, potendo essere ricavato dai principi del giusto processo che impongono un'interpretazione costituzionalmente orientata di quelle norme processuali che attribuiscono rilevanza ad alcuni comportamenti delle parti, quali il dolo, la mala fede, nonché il rifiuto di collaborare all'accertamento dei fatti. Secondo tale costruzione¹⁴, l'obbligo di verità delle parti si manifesterebbe, nel nostro ordinamento, attraverso tre principali canoni di condotta processuale: "il divieto di menzogna¹⁵", "l'obbligo di completezza¹⁶" e "l'obbligo di chiarificazione¹⁷".

Tuttavia, il tema dell'obbligo di verità delle parti costituisce da tempo oggetto di un ampio dibattito nella dottrina processualcivile, tradizionalmente divisa sul punto.

Pur nella varietà di sfumature, la dottrina può essere ricondotta a due principali orientamenti: da un lato, quello che sostiene la configurabilità di un siffatto obbligo nel nostro ordinamento; dall'altro, quello che nega la sua esistenza.

¹² Tuttavia, tale principio dispositivo, il cui fondamento è rappresentato dall'art. 115 c.p.c., non può essere considerato "puro"; infatti, lo stesso codice di rito, nelle norme successive, prevede molteplici poteri officiosi del giudice quali, ad esempio, il potere di disporre d'ufficio l'interrogatorio non formale delle parti (art. 117 c.p.c.), l'ordine di ispezione di persone o di cose (art. 118 c.p.c.), il potere di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa (art. 213 c.p.c.). La *ratio* di tali eccezioni al principio in parola è quella di conferire al giudice un potere di controllo sull'attività istruttoria delle parti al fine di evitare che la formazione del materiale probatorio sia integralmente affidata alla loro disponibilità.

¹³ P. CALAMANDREI, *Gli orientamenti originali del nuovo codice*, in Opere Giuridiche, Vol. IV, Napoli, 1970, pp. 222 ss.

¹⁴ M. GRADI, *L'obbligo di verità delle parti*, Torino, 2018, pp. 759 ss.

¹⁵ Per "divieto di menzogna" si intende il divieto di affermare il falso e di negare il vero in ordine all'esistenza o inesistenza dei fatti storici.

¹⁶ Per "obbligo di completezza" si intende l'obbligo, gravante sulle parti, di allegare tutti quei fatti la cui omissione andrebbe ad alterare la veridicità delle proprie affermazioni oppure renderebbe gravemente lacunoso il quadro dei fatti che devono essere presi in considerazione ai fini della giusta decisione della controversia.

¹⁷ L'obbligo di chiarificazione impone alla parte di collaborare alla definizione del processo fornendo informazioni e prove finalizzate a consentire l'accertamento dei fatti della controversia.

Invero, il codice di rito non prevede espressamente un obbligo di dire la verità a carico delle parti, limitandosi piuttosto a stabilire, all'art. 88 c.p.c., una mera regola di condotta processuale per la quale "le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità".

I sostenitori dell'esistenza di tale obbligo lo ricavano nondimeno da un'interpretazione estensiva della predetta disposizione codicistica, ritenendo che il legislatore italiano, attraverso tale previsione, abbia voluto introdurre il dovere di dire la verità quale vero e proprio obbligo giuridico, omettendo, però, di chiarirne la portata. In tale prospettiva, l'obbligo di verità delle parti si configurerebbe come un dovere soggettivo di veridicità: pertanto, colui che consapevolmente afferma il falso dovrà essere sanzionato ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c., ossia, rispettivamente, con la condanna al rimborso delle spese, se vincitore; oppure con il risarcimento dei danni processuali, se soccombente¹⁸. Inoltre, c'è chi mette in evidenza che l'obbligo di *dicere verum* sarebbe altresì ricavabile dall'istituto della revocazione della sentenza per dolo processuale previsto dall'art. 395 c.p.c. e dalla previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 116 c.p.c., per il quale il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo¹⁹.

Dall'altro lato, invece, vi è una parte autorevole della dottrina che esclude la configurabilità di tale obbligo all'interno del nostro ordinamento, partendo dal presupposto che il processo civile è strutturalmente caratterizzato da una dinamica conflittuale tra interessi contrapposti; infatti, lo scopo tipicamente perseguito dalle parti è quello di conseguire la vittoria della controversia. A tal fine, ciascuna parte ha il compito di soddisfare l'onere della prova dimostrando la fondatezza dei fatti allegati e posti alla base delle domande e delle eccezioni proposte, senza che ciò abbia nulla a che vedere con la scoperta della verità dei fatti²⁰. La parte, infatti, non è un ausiliario del giudice – terzo ed imparziale – nella ricerca della verità ma è una parte attiva all'interno del "giuoco" e dunque parziale. Pertanto, imporre ai litiganti un dovere di dire la verità – oltre ad essere, secondo alcuni, giuridicamente ingiusto e moralmente inopportuno – andrebbe a snaturare la loro posizione giuridica obbligandoli ad una imparzialità artificiosa e finendo con il mettere in discussione la qualità stessa di «parte»²¹.

¹⁸ K. SATTER, *Dovere di verità e diritto di disposizione delle parti nel nuovo processo civile italiano*, in *Annuario dir. comp. e studi legisl.*, vol. XVII, 1, 1943, pp. 1 ss.

¹⁹ In proposito, C. MARCHETTI, *Dolo revocatorio e falsa allegazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1960; M. CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità. Contributo alla teoria dell'utilizzazione probatoria del sapere delle parti nel processo civile*, vol. I, Milano, 1962; A. CARRATTA, *Dovere di verità e completezza nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014.

²⁰ M. TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Bari, 2009, p. 170.

²¹ G. MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, Vol. I, Padova, 2015, p. 451.

A ciò si aggiunge che non sarebbe possibile fondare sul dovere di lealtà e di probità un obbligo della parte di dire il vero o di produrre documenti sfavorevoli rispetto al proprio interesse²², poiché il dovere di dire la verità si configurerebbe, nel nostro ordinamento, come un vero e proprio obbligo sanzionato con pene solo per i terzi che assumono le vesti di testimoni all'interno del processo²³. Proprio sotto questo profilo emerge la differenza che intercorre tra il terzo, che nel processo è solo uno strumento dell'interesse pubblico, e la parte, che è innanzitutto un soggetto di diritti, che agisce a tutela del proprio interesse individuale. Equiparare la posizione della parte a quella del testimone, significherebbe abolire il diritto soggettivo e assorbire l'interesse individuale nell'interesse pubblico, eliminando altresì il principio *nemo tenetur edere contra se*²⁴.

Il codice, invece, ha cercato di trovare un equilibrio tra i diversi interessi in gioco prevedendo che, sebbene la parte possa astenersi dal compiere attività che possano favorire l'avversario, il giudice può comunque desumere argomenti di prova dal contegno delle parti (art. 116 c.p.c.). In questa prospettiva, i canoni di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c. sarebbero funzionali a regolare le condotte dei litiganti all'interno del giudizio e non di certo a prevedere un generale obbligo di verità in capo alle parti²⁵.

Al di fuori di questi due principali orientamenti, deve infine darsi atto della posizione di chi, pur confermando l'assenza di un tale obbligo all'interno dell'ordinamento positivo, ne evidenzia la rilevanza imprescindibile sul piano costituzionale²⁶ e, sottolineando l'irragionevole lacunosità della disciplina positiva, auspica un intervento della Corte costituzionale volto ad affermare l'incostituzionalità della normativa vigente nella parte in cui non prevede un obbligo di verità nelle allegazioni²⁷.

4. ... e quello sull'applicabilità del principio *nemo tenetur edere contra se*

In tale contesto si inserisce il richiamo al principio *nemo tenetur edere contra se*, tradizionalmente evocato a sostegno dell'orientamento che esclude la configurabilità di un obbligo di verità in capo alle parti e considerato dalla dottrina maggioritaria uno dei cardini del nostro processo civile.

²² S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1959, pp. 291 ss.; M. LUPANO, *Responsabilità per le spese e condotta delle parti*, Torino, 2013, pp. 155 ss.

²³ S. SATTA, *Commentario*, cit., pp. 291 ss.; P. CALAMANDREI, *Gli orientamenti originali del nuovo codice*, in *Opere Giuridiche*, Vol. IV, Napoli, 1970, pp. 229 ss.; L. DITTRICH, *I limiti soggettivi della prova testimoniale*, Milano, 2000, pp. 130 ss.

²⁴ P. CALAMANDREI, *Gli orientamenti originali del nuovo codice*, cit., p. 229.

²⁵ S. SATTA, *Commentario*, cit., pp. 291 ss.; P. CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, in *Opere Giuridiche*, Vol. I, Napoli, 1965, p. 544.

²⁶ L.P. COMOGLIO, *Etica e tecnica del «giusto processo»*, Torino, 2004, pp. 270 ss.

²⁷ S. CHIARLONI, *Ragionevolezza costituzionale e garanzie del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, p. 533.

Tale principio, ponendosi come corollario del diritto di difesa, esprime l'idea per cui nessuno possa essere obbligato ad introdurre in giudizio elementi favorevoli alla posizione dell'avversario e pregiudizievoli rispetto al proprio interesse.

Il principio è pacificamente riconosciuto nel processo penale, ove viene ricondotto al brocardo "*nemo tenetur se detergere*". In tale ambito, esso si fonda sia su norme di legge quanto su valori di rango costituzionale. Invero, nei giudizi criminosi caratterizzati dallo scontro processuale tra lo stato – intenzionato ad esercitare la propria potestà punitiva – ed il cittadino che rischia di perdere la propria libertà, tale principio è funzionale alla tutela del diritto di non auto-incriminarsi ed è considerato un corollario del diritto di difesa e del diritto al silenzio dell'imputato, dal quale non è possibile ricavare alcuna conseguenza probatoria negativa. Nessun dubbio, pertanto, si nutre in ordine alla sua applicabilità nel processo penale: infatti, alla luce dei valori che caratterizzano tale giudizio e degli interessi coinvolti, l'ordinamento ha ritenuto indispensabile prevedere dei meccanismi che permettano all'imputato di non collaborare all'accertamento della propria responsabilità penale.

È, invece, oggetto di dibattito la trasposizione di tale principio nel processo civile.

Parte della dottrina, infatti, nel sostenere l'inesistenza di un corrispondente principio nel sistema processuale civile, esclude che esso possa essere automaticamente trasposto dal processo penale in quello civile, osservando che i due sistemi processuali si fondano su valori di diversa natura e coinvolgono interessi differenti.

Secondo tale filone interpretativo, l'inesistenza del principio *nemo tenetur edere contra se* nel processo civile sarebbe ricavabile dalla disciplina del diritto positivo dalla quale emerge che la parte processuale, in alcune situazioni ed entro certi limiti, possa essere costretta a collaborare al chiarimento ed accertamento dei fatti oggetto di giudizio. Emblematica sarebbe, in tal senso, la previsione dell'art. 210 c.p.c.²⁸ secondo il quale il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare alla controparte processuale di esibire in giudizio dei documenti di cui ritiene necessaria²⁹ l'acquisizione, sebbene questi siano sfavorevoli agli interessi individuali della parte destinataria dell'ordine *ad exhibendum*.

In realtà, a parere di chi scrive, se è condivisibile l'assunto secondo cui i due principi non siano completamente sovrapponibili, in quanto operano in sistemi processuali differenti, ispirati ad esigenze e valori diversi (infatti, mentre il processo penale coinvolge diritti fondamentali della persona – quali, *in primis*, la libertà personale – il giudizio civile riguarda, nella maggior parte dei casi, situazioni giuridiche patrimoniali), riconoscere le diversità che intercorrono tra i due principi non significa escludere automaticamente l'esistenza del *nemo tenetur edere contra se* anche all'interno del processo civile. Al contrario, a confermare il pieno riconoscimento del

²⁸ M. GRADI, *L'obbligo di verità delle parti*, Torino, 2018, p. 633.

²⁹ Sono «necessarie» quelle prove che, se non fossero conosciute dal giudice, lo condurrebbero ad un accertamento erroneo dei fatti oggetto del giudizio e, di conseguenza, ad una diversa decisione.

principio in parola anche nel processo civile sembrerebbe potersi richiamare proprio l'art. 210 c.p.c., precedentemente menzionato. Esso, infatti, è accompagnato da una "sanzione debole": a fronte di un eventuale rifiuto della parte destinataria dell'ordine di esibizione di produrre il documento richiesto, il giudice non potrebbe fare altro che applicare il disposto di cui l'art. 116 c.p.c. nonché una mera sanzione pecuniaria, non potendo egli usufruire di strumenti coercitivi idonei ad imporre coattivamente l'adempimento dell'ordine.

Tale soluzione, per quanto forse criticabile³⁰, appare riconducibile ad una chiara scelta di politica legislativa, di per sé comunque non irragionevole: se, infatti, non sembra sussistere nessuno ostacolo di natura costituzionale in ordine all'introduzione di poteri coercitivi del giudice funzionali all'acquisizione del materiale probatorio, deve constatarsi che, laddove lo ha ritenuto opportuno, il legislatore ha espressamente operato in tal senso. Si pensi alla descrizione, prevista dall'art. 129 c.p.i. Come è stato osservato, infatti, dal combinato disposto degli artt. 130 c.p.i. e 162 l.d.a. si trae che la misura, che si esegue a mezzo di ufficiale giudiziario, consente di ottenere il materiale probatorio anche vincendo la resistenza opposta dal debitore o da terzi richiedendo, quando occorre, l'ausilio della forza pubblica³¹; col risultato di garantire alla misura cautelare un grado di effettività «maggiore di quella

³⁰ Parte della dottrina, infatti, evidenzia l'ineffettività della disposizione lamentando il mancato intervento legislativo funzionale al conferimento di una maggiore incisività della stessa. La riforma Cartabia poteva rappresentare l'occasione migliore per intervenire: invero, con l'art. 1, comma 21, lett. b), l. 26 novembre 2021, n. 206 veniva delegato al Governo di «prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l'ispezione prevista dall'articolo 118 del codice di procedura civile e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati dell'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210 del medesimo codice»; tale previsione sembrava astrattamente legittimare l'introduzione di un meccanismo di coercizione indiretta designato sulla falsariga del modello dell'*astreinte* endoprocedurale. Tuttavia, l'intervento riformatore ha apportato modifiche di modesta portata sugli artt. 118 e 210 c.p.c., limitandosi a prevedere la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie – nei confronti della parte o del terzo inadempiente – e configurando un istituto strutturalmente diverso rispetto a quello delineato dall'art. 614-bis c.p.c. Tale diversità emerge sotto diversi aspetti: innanzitutto, la somma irrogata, in assenza di espresse previsioni, dovrà essere devoluta all'erario – e quindi confluire nella Cassa delle Ammende – piuttosto che alla controparte; inoltre, non essendo previste sanzioni graduate, sembrerebbe non sussistere l'effetto deterrente che si intendeva realizzare; né tale inefficienza potrà essere compensata dalla possibilità che il giudice ha di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti, poiché questi ultimi non sempre risultano sufficienti a fondare la decisione. Di conseguenza, in presenza di una sanzione che ha un importo massimo relativamente esiguo, la parte destinataria dell'ordine sarà indotta a valutare la convenienza dell'adempimento sulla base delle conseguenze che potranno derivare da una sua inottemperanza. In sostanza, se il soggetto destinatario dell'ordine ritiene che dal suo adempimento possa derivarne una potenziale soccombenza, egli sarà motivato a realizzare una condotta omissiva, pagando la sanzione, e cercando, tuttavia, di salvare la possibilità di ottenere una pronuncia favorevole: V. CAPASSO, *Metodo e merito della disciplina dell'istruzione probatoria nelle ELI/UNIDROIT Model Rules of Civil Procedure*, in *DPCIEC*, 2026, pp. 120 ss. Per un ulteriore confronto ed approfondimento, vedi F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile. Principi e modelli della tutela giurisdizionale dei diritti*, 4° ed., Bologna, 2026, p. 285; C.V. GIABARDO, *Il maquillage dell'art. 614 bis c.p.c. e gli altri interventi in tema di poteri coercitivi del giudice civile*, in A. RONCO (dir.), *Il processo civile riformato*, Bologna, 2023, p. 431 s.; M. GRADI, *Doveri delle parti e dei terzi (artt. 96, 118, 121, 210, 213 c.p.c.)*, in R. TISCINI (a cura di), *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, Pisa, 2023, p. 29 ss.

³¹ A. RONCO, *La tutela cautelare della prova*, in A. GIUSSANI (a cura di), *Il processo industriale*, Torino, 2012, p. 328.

dell'analogo provvedimento assunto nel processo a cognizione piena»³², rispetto al quale, come detto, dal rifiuto il giudice può solo desumere un argomento di prova.

Da ciò sembra potersi ricavare che, nel processo civile, il legislatore abbia consapevolmente evitato di prevedere dei poteri coercitivi per il giudice, con l'intento di lasciare alla parte la possibilità di non collaborare all'accertamento dei fatti in causa, in conformità al principio *nemo tenetur edere contra se*.

Pertanto, ad avviso di chi scrive, sembrerebbe potersi sostenere che, sebbene i due principi non siano completamente sovrapponibili, non si possa ricavare da ciò l'inesistenza del principio *nemo tenetur edere contra se* nel processo civile³³.

Ad ogni modo, se la dottrina non appare univoca in merito alla piena validità ed operatività del principio in parola nel nostro sistema processuale civile, la Suprema Corte sembra condividerne l'applicabilità. Invero, la giurisprudenza di legittimità maturata in materia di revocazione per dolo processuale richiama sovente il suddetto principio, per affermare che la mancata produzione di documenti non può integrare gli estremi del dolo revocatorio processuale poiché «il comportamento della parte processuale va valutato in relazione alla struttura del processo stesso (che è dominato dal principio del contraddittorio e dalla regola secondo cui *nemo tenetur edere contra se*), per cui esso, ancorché possa essere censurabile sotto il profilo dell'art. 88 c.p.c., non assurge a motivo di revocazione se non si risolve in una attività positiva tale da paralizzare o sviare la difesa avversaria e da impedire al giudice l'accertamento della verità»³⁴.

Non stupisce, quindi, che anche nel caso di specie la Corte abbia richiamato il principio in parola, ponendosi perfettamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidato; soluzione che sembra condivisibile alla luce delle considerazioni svolte.

³² V. CAPASSO, *Sull'ambito applicativo dell'art. 614-bis c.p.c. novellato*, in *DPCleC*, 2024, p. 1073.

³³ È diffusa l'idea che tende a considerare il processo penale come la sede in cui tutelare i diritti fondamentali – quali, ad esempio, la libertà personale – perciò, esso è governato da regole modellate tenendo conto dei valori coinvolti. Tuttavia, ciò non toglie che alcune di queste regole possano operare anche nel processo civile, sebbene con un peso costituzionale minore. A tal proposito, appare opportuno richiamare Corte cost., 15 settembre 2022, n. 205 in materia di responsabilità civile dei magistrati. In precedenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. 13 aprile 1988, n. 117, la risarcibilità del danno non patrimoniale era limitata alle ipotesi in cui esso fosse derivato dalla privazione della libertà personale. Tuttavia, la Corte ha ritenuto tale limitazione costituzionalmente illegittima sul presupposto che il nostro ordinamento non ammette una gerarchia tra i diritti fondamentali. Pertanto, non sarebbe giustificata né una minore considerazione del processo civile rispetto a quello penale, né può essere garantita una tutela rafforzata alla libertà personale. Con tale pronuncia, dunque, la Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale non debba essere circoscritto alla lesione della libertà personale ma vada risarcito anche quando riguarda altri diritti inviolabili della persona, essendo questi ugualmente meritevoli di tutela. Sebbene la questione riguardasse un tema diverso da quello che occupa, sembra potersene trarre una chiara indicazione: la circostanza che nel processo penale sia in gioco la libertà personale non basta sempre e di per sé a giustificare una diversità di disciplina.

³⁴ Cass., 20 novembre 1969, n. 3775; Cass., 28 aprile 2022, n. 13391.

5. Il paradosso dell'art. 96 c.p.c.: è davvero possibile sanzionare una condotta formalmente lecita?

Meno convincente appare la sentenza nella parte in cui richiama, altresì, l'art. 96 c.p.c. affermando che il contegno processuale dei ricorrenti – i quali, nel caso di specie avevano ommesso di produrre in giudizio i documenti, relativamente ai quali avevano richiesto il termine a difesa, con conseguente aggravio della controparte –, mentre non è idoneo a giustificare la compressione del diritto al contraddittorio e del principio di parità delle armi, di rilevanza costituzionale, può assumere rilievo sul piano relativo alle spese processuali. Secondo la Corte, tale condotta, infatti, sarebbe suscettibile di essere valutata alla luce dei doveri di lealtà e probità processuale di cui all'art. 88 c.p.c. e, ricorrendone i presupposti, potrebbe integrare gli estremi per una statuizione ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Benché enunciata solo in via ipotetica e quasi *en passant*, la soluzione prospettata dalla Corte non è condivisibile in quanto appare contraddittorio affermare che una parte, con una medesima condotta, riesca ad integrare i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., senza contestualmente dar luogo alla violazione di altre disposizioni.

In realtà, è opportuno evidenziare come la Suprema Corte ricorra non di rado a soluzioni simili: quando non dispone di una previsione normativa espressa che consenta di qualificare come irrituale un determinato comportamento processuale, il giudice di legittimità tende a spostare la reazione dell'ordinamento sul piano della regolamentazione delle spese processuali, sanzionando la parte che abbia posto in essere quella condotta.

Basti pensare alla giurisprudenza maturata in tema di frazionamento del credito. Come noto, infatti, la possibilità per il creditore di proporre diverse domande giudiziali a fronte di un'unica pretesa creditoria è stata interessata da un marcato sviluppo giurisprudenziale, come attestano le plurime decisioni con cui la Corte ha nel tempo rimodulato il proprio orientamento³⁵.

³⁵ Le Sezioni Unite, infatti, in un primo momento ammettevano, in linea di principio, la possibilità di frazionare l'unitaria pretesa creditoria, utilizzando come argomento a sostegno della soluzione prospettata, l'art. 1181 c.c. Sembrava, dunque, che il ragionamento seguito dalla Corte fosse il seguente: se al creditore è consentito accettare un adempimento parziale senza perdere il diritto di ottenere la parte residua della pretesa creditoria, egli potrà parimenti considerarsi legittimato a proporre una domanda giudiziale volta ad ottenere solo una parte del credito. Successivamente, Cass., sez. un., 12 novembre 2007, n. 23726, ha ribaltato completamente l'orientamento precedente: la Corte, infatti, ha stabilito il principio per il quale il creditore non può, in forza di unico rapporto obbligatorio, proporre plurime domande giudiziali con le quali richiedere l'adempimento parziale, poiché la scissione della pretesa creditoria, operata dal creditore per una sua esclusiva utilità e volta ad aggravare la posizione del debitore, sarebbe contraria ai principi di correttezza e buona fede.

A distanza di dieci anni dalla sentenza sopra richiamata, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sul tema e con le sentenze gemelle Cass., sez. un., 16 febbraio 2017, n. 4090 e 4091, hanno smussato in parte il divieto, ammettendo il frazionamento in presenza di un "interesse oggettivamente valutabile" del creditore; interesse che tuttavia hanno ritenuto mancare, di norma, laddove le pretese creditorie facciano parte del medesimo rapporto obbligatorio tra le stesse parti, siano iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, siano fondate sullo stesso fatto costitutivo. Pertanto, in tali ipotesi non era possibile proporre plurime domande giudiziali, a pena di improponibilità delle stesse. Per una

Particolarmente emblematico, per quanto qui interessa, è il caso affrontato dalla Cassazione nella recente pronuncia n. 7299/2025, nella quale la Corte evidenzia che, a prescindere da ogni valutazione di meritevolezza, nell'ipotesi in cui si sia formato il giudicato sulla prima domanda frazionata, la parte resti legittimata a proporre una nuova domanda per il recupero del credito residuo. La soluzione accolta dalla Corte nel caso di specie sembra essere vincolata da esigenze di rango costituzionale. Invero, in presenza di una pretesa creditoria parzialmente coperta da giudicato, negare la proponibilità della domanda successiva avrebbe comportato una significativa compressione del diritto di azione, costituzionalmente tutelato. Ciononostante, pur trattandosi di una condotta processuale formalmente legittima e costituzionalmente necessaria, la Corte ha precisato che essa può essere sanzionata sul piano delle spese processuali.

In termini analoghi, sebbene in un diverso ambito, si pensi alla recente pronuncia n. 5624/2022³⁶ in materia di contestazione nel merito della consulenza tecnica: le Sezioni Unite erano state chiamate a pronunciarsi sulla questione relativa alla possibilità di muovere rilievi in ordine ad una c.t.u. in un momento successivo alla scansione temporale designata dall'art. 195 comma 3 c.p.c. La Corte ha affermato che i rilievi relativi al merito della consulenza possono essere sollevati in qualsiasi tempo, poiché trattandosi di mere allegazioni difensive³⁷ – e non di contestazioni funzionali all'introduzione di nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni – devono considerarsi sottratte da qualsiasi preclusione processuale. Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che, qualora il giudice avesse ritenuto che la formulazione tardiva di tali censure integrasse una trasgressione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, sancito dall'art. 88 c.p.c., in ragione di un pregiudizio arrecato alla controparte (quale, ad esempio, un allungamento dei tempi del processo), egli avrebbe potuto condannare la parte al rimborso delle spese processuali.

Tale impostazione evidenzia che la Corte, in assenza di disposizioni che vietino o limitino un determinato comportamento processuale, tende comunque a determinare una reazione dell'ordinamento nell'ambito della regolamentazione delle spese processuali, confermando il paradosso per cui: anche in presenza di condotte formalmente lecite e talvolta giustificate da

ricostruzione approfondita vedi S. BOCCAGNA, *Il frazionamento giudiziale del credito tra (in)disponibilità dell'oggetto del processo e "meritevolezza" della tutela*, in *Storia Metodo Cultura nella scienza giuridica*, 2022, pp. 203 ss.

La giurisprudenza più recente ha cercato, con la sentenza Cass., sez. un., 19 marzo 2025, n. 7299, di precisare l'orientamento affermato nelle sentenze gemelle del 2017. Particolarmente problematico era il caso in cui si fosse formato il giudicato sulla prima parte di domanda frazionata e, pertanto, la decisione di improponibilità sulla seconda non avrebbe consentito la proposizione unitaria della stessa con la prima ma l'impossibilità di far valere la relativa pretesa. In tale ipotesi, la sanzione per la condotta abusiva sembrava essere sproporzionata, pertanto, la Corte ha stabilito che in questi casi il giudice debba decidere la domanda frazionata nel merito, sanzionando la condotta sul piano delle spese processuali.

³⁶ Cass., sez. un., 21 febbraio 2022, n. 5624.

³⁷ Qualificazione, peraltro, non esente da rilievi critici in dottrina, in quanto di per sé poco persuasiva e idonea ad eludere il problema sistematico sottostante: cfr. F. CAPASSO, *Preclusioni e c.t.u.: ancora dubbi dopo le Sezioni Unite*, in *DPCleC*, 2022, pp. 121 ss.

principi costituzionali, la Corte tende a rifugiarsi sul piano delle spese processuali, nella speranza che tale impostazione riesca a svolgere una funzione deterrente.

6. Osservazioni conclusive

Analoga tendenza sembra manifestarsi anche nel caso di specie, ove il punto cruciale è: esiste o meno l'obbligo di verità delle parti? La risposta alla domanda può risultare opinabile, ma, una volta sciolto questo nodo, diventa consequenziale mettere un freno alle libere interpretazioni: invero, se si afferma l'inesistenza di un siffatto obbligo – come, in sostanza, la sentenza in commento fa – si deve, conseguentemente, escludere anche qualsivoglia sanzione.

Prevedere un obbligo generalizzato di dire la verità all'interno del processo civile significherebbe andare ad incidere sull'essenza del modello processuale civile, caratterizzato dal confronto di due parti private che introducono all'interno del giudizio la propria ricostruzione dei fatti – e non una verità obiettiva – con il solo fine di ottenere una decisione favorevole. L'imposizione di un siffatto obbligo assumerebbe un ruolo tutt'altro che marginale relativamente allo sviluppo della controversia oggetto del giudizio. Per tale motivo, ad avviso di chi scrive, sarebbe quantomeno incauto dedurre un obbligo di *dicere verum* da isolate disposizioni codicistiche, essendo, invece, più auspicabile un intervento del legislatore finalizzato a dare una risposta definitiva al quesito relativo all'esistenza o meno di tale dovere³⁸.

Marialuigia Caccavale
Dottoressa in Giurisprudenza

³⁸ Ove il legislatore dovesse determinarsi a favore di una previsione positiva, sarebbe altresì necessario delinearne con precisione i confini prevedendo, eventualmente, delle eccezioni e/o delle limitazioni, analogamente a quanto avviene nel processo penale; si pensi, ad esempio, all'art. 384 c.p.